

Reg.delib.n. **2114**

Prot. n.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE**O G G E T T O:**

Direttive per l'attuazione degli obiettivi della manovra finanziaria provinciale per il 2016 da parte delle agenzie e degli enti strumentali della Provincia.

Il giorno **27 Novembre 2015** ad ore **08:15** nella sala delle Sedute in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE**UGO ROSSI**

Presenti:

ASSESSORI**CARLO DALDOSS****SARA FERRARI****MAURO GILMOZZI****LUCA ZENI**

Assenti:

ALESSANDRO OLIVI**MICHELE DALLAPICCOLA****TIZIANO MELLARINI**

Assiste:

LA DIRIGENTE**PATRIZIA GENTILE**

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Il Relatore comunica,

La modifica all'ordinamento finanziario statutario recata dalla legge n. 190/2014, che ha recepito i contenuti del cosiddetto "Patto di garanzia" - siglato il 15 ottobre 2014 tra la Regione Trentino-Alto Adige, la Provincia autonoma di Trento, la Provincia autonoma di Bolzano e lo Stato -, ha introdotto quale elemento innovativo nella regolazione dei rapporti finanziari tra le predette autonomie del Trentino-Alto Adige e lo Stato, il riferimento al sistema territoriale regionale integrato, costituito dalla Regione, dalle Province, dagli enti locali, dai relativi enti e organismi strumentali, pubblici e privati, dalle aziende sanitarie, dalle Università, dalle Camere di Commercio e dagli altri organismi ad ordinamento regionale e provinciale finanziati in via ordinaria dalla Regione e dalle Province.

Il predetto modello prevede che gli enti del sistema territoriale di ciascuna Provincia garantiscano un concorso complessivo unitario agli obiettivi di finanza pubblica, concorso quantificato nell'ambito del Patto di garanzia recepito dalla predetta Legge n. 190/2014, che ha individuato anche i criteri per il relativo aggiornamento. Si tratta di una forma di responsabilità solidale del sistema territoriale provinciale integrato verso lo Stato nell'ambito del quale la Provincia assume il ruolo di garante.

In tale contesto il comma 4 dell'articolo 79 dello Statuto prevede una clausola di esaustività riguardo agli oneri posti a carico del sistema territoriale integrato che sottrae gli enti che lo compongono alle disposizioni statali che prevedono obblighi, oneri, accantonamenti e riserve all'erario o concorsi comunque denominati, ivi inclusi quelli afferenti il patto di stabilità interno, diversi da quelli previsti dal nuovo ordinamento finanziario statutario. Peraltro, la clausola di esaustività trova applicazione in quanto la Provincia adotta per sé e per gli altri enti del sistema autonome misure di razionalizzazione e di contenimento della spesa idonee ad assicurare, con riferimento al sistema medesimo, il rispetto delle dinamiche della spesa aggregata delle Amministrazioni pubbliche previsto a livello nazionale, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea. In merito, il "Patto di garanzia" ha confermato, rafforzandolo, un modello già introdotto nell'ordinamento statutario a seguito dell'Accordo di Milano del 2009 e recepito nell'impianto normativo provinciale con l'articolo 2 della legge provinciale n. 27 del 2010, che prevede l'emanazione di specifiche direttive nei confronti delle agenzie e degli enti strumentali sia per il garantire il concorso dei medesimi soggetti agli obiettivi di finanza pubblica, che per la razionalizzazione e il contenimento di specifiche voci di spesa.

La definizione della manovra di bilancio per il 2016, che garantisce a carico del bilancio della Provincia il concorso agli obiettivi di finanza pubblica in termini di saldo netto da finanziare previsto dall'ordinamento statutario, ha comportato la delineazione di politiche di entrata e di spesa con effetti anche sugli enti del sistema territoriale provinciale integrato e sui comportamenti e sulle scelte gestionali degli stessi, finalizzate al perseguimento del predetto obiettivo. Tale processo ha peraltro tenuto conto anche delle *mission* degli enti e degli obiettivi strategici della manovra.

La manovra prevede in particolare il rafforzamento delle azioni volte alla riorganizzazione degli enti del sistema pubblico provinciale, in considerazione, da un lato, dell'impatto sulla produttività dell'economia locale che deriva dall'efficientamento dell'amministrazione pubblica, dall'altro, della necessità di conseguire risparmi di spesa da dirottare verso gli interventi strategici per la crescita e lo sviluppo del territorio oltre che per la salvaguardia degli elevati livelli di coesione sociale e territoriale raggiunti.

In particolare la manovra ha delineato misure per la razionalizzazione e l'efficientamento del sistema pubblico provinciale che interessano specificatamente gli enti strumentali.

Per quanto riguarda le società il riferimento è, in particolare, alla prosecuzione del processo di riassetto delle stesse, secondo le linee guida approvate con la deliberazione della Giunta provinciale n. 1909 del 2 novembre 2015 - informate a principi di aggregazione per "poli" specializzati o tematici, di specializzazione, di dismissione di rami di attività in aree già aperte al mercato -, al consolidamento del Centro di Servizi Condivisi di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 147 del 9 febbraio 2015, la cui operatività potrà essere estesa anche ad altri enti strumentali, al processo per conseguire

l'omogeneizzazione del trattamento giuridico ed economico del personale, che coinvolge anche il personale delle fondazioni diverse da quelle della ricerca, attraverso un contratto unico di primo livello.

A valle del processo di riorganizzazione, obiettivo della Giunta provinciale è l'individuazione di adeguati indicatori di performance, sia di carattere operativo che economico-finanziario, da utilizzare per l'assegnazione di obiettivi specifici a ciascuna società; obiettivi il cui perseguimento dovrà essere puntualmente monitorato e in ordine ai quali dovrà essere implementato un idoneo meccanismo di responsabilizzazione. Al riguardo è previsto il coinvolgimento del Centro di Servizi Condivisi, che fornirà il supporto necessario sia in sede di individuazione degli indicatori che di monitoraggio circa il raggiungimento degli obiettivi da parte delle società.

Per quanto attiene alle Fondazioni della ricerca obiettivo prioritario individuato in sede di manovra è il perseguimento di sinergie operative, nello specifico attraverso la realizzazione di un centro unico di servizi tecnico-amministrativi. Ulteriore obiettivo prioritario di tutte le fondazioni, tenuto conto del quadro delle dotazioni finanziarie previsto dal bilancio provinciale, è rappresentato dal miglioramento delle performance di acquisizione di fonti di finanziamento esterne alla Provincia. Per le fondazioni diverse dalla ricerca è prevista altresì la graduale estensione di servizi afferenti la gestione amministrativo-contabile da parte del Centro Servizi Condivisi. Anche per le fondazioni la Giunta intende procedere all'individuazione di indicatori funzionali all'assegnazione di obiettivi di performance misurabili e condivisi oggetto di verifica e monitoraggio.

Per gli enti pubblici strumentali la manovra mira alla realizzazione di gestioni associate di servizi. Al riguardo rilievo assume il progetto di gestione associata dei servizi tecnico amministrativi dei musei provinciali. Con riferimento ai medesimi enti ulteriore traguardo è rappresentato dall'esternalizzazione di servizi di supporto all'attività culturale.

Si evidenzia che a tali enti, oltre che alle agenzie e alla Provincia medesima, dal 2016 si applicherà la nuova disciplina in materia di armonizzazione dei bilanci in corso di approvazione con apposito disegno di legge provinciale.

Fino alla conclusione dei processi sopra illustrati, dai quali sono attesi significativi risultati in termini di razionalizzazione e contenimento della spesa, tenuto conto del quadro finanziario statutario in precedenza rappresentato, risulta necessario per la Provincia confermare nei confronti degli enti strumentali, oltre che delle agenzie, misure di razionalizzazione e contenimento della spesa così come previsto dal comma 4 dell'articolo 79 dello Statuto.

Al riguardo, in attesa, da un lato, dell'individuazione per le società e per le fondazioni di obiettivi finanziari ed economici di carattere generale, che potranno essere perseguiti attraverso azioni individuate autonomamente dalle stesse e, dall'altro dell'entrata a regime per le agenzie e gli enti pubblici strumentali della disciplina in materia di armonizzazione dei bilanci, per il 2016, si propone di confermare la definizione di misure che attengono a singole voci di spesa.

Le direttive proposte, peraltro, come negli anni precedenti, attengono anche ad ulteriori aspetti previsti dalla disciplina provinciale di riferimento dei singoli comparti. In particolare per quanto riguarda le agenzie e gli enti pubblici strumentali l'articolo 7, commi 1 e 2 della legge provinciale L.P. n. 4/2004, prevede l'emanazione di direttive che attengono in via generale alla formazione dei bilanci di previsione, mentre relativamente alle fondazioni e alle società controllate il comma 11 bis del medesimo articolo dispone l'adozione di direttive afferenti l'impostazione dei documenti di programmazione economico-finanziaria. Le medesime disposizioni normative estendono inoltre l'oggetto delle direttive anche ad aspetti gestionali aventi riflessi finanziari.

Per le società controllate il riferimento va anche all'articolo 18 della legge provinciale n. 1/2005 il quale prevede la possibilità di emanare direttive nei confronti delle società controllate dalla Provincia volte, da un lato, ad assicurare una "logica di gruppo" in modo tale che ciascuna società garantisca una corretta e tempestiva trasposizione degli indirizzi emanati dalla Provincia nel ruolo di capogruppo e, dall'altro, a garantire il concorso delle stesse al perseguimento degli obiettivi delle

manovre di finanza pubblica provinciale.

Con il presente provvedimento si propone quindi l'adozione:

- delle direttive per la definizione dei bilanci 2016-2018 degli enti pubblici strumentali e delle agenzie della Provincia (allegato A);
- delle direttive per l'impostazione del bilancio previsionale 2016-2018 delle fondazioni della Provincia (allegato B);
- di direttive alle società controllate dalla Provincia in sostituzione di quelle approvate con deliberazione della Giunta provinciale 29 novembre 2014, n. 2063 (allegato C).

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA PROVINCIALE

- udita la relazione;
- viste le leggi e gli atti in premessa citati;
- a voti unanimi, legalmente espressi,

d e l i b e r a

- 1) di approvare le direttive per la definizione dei bilanci 2016-2018 degli enti pubblici strumentali e delle agenzie della Provincia di cui all'allegato A) alla presente deliberazione, che ne forma parte integrante e sostanziale;
- 2) di approvare le direttive per l'impostazione del bilancio previsionale 2016-2018 delle fondazioni di cui all'allegato B) alla presente deliberazione, che ne forma parte integrante e sostanziale;
- 3) di approvare le direttive per le società controllate dalla Provincia di cui all'allegato C) alla presente deliberazione, che ne forma parte integrante e sostanziale, le quali sostituiscono integralmente le direttive di cui all'allegato C) alla deliberazione della Giunta provinciale n. 2063/2014;
- 4) di rinviare a separato provvedimento l'adozione delle direttive per l'Azienda provinciale per i servizi sanitari, in attuazione della legge provinciale n. 16 del 2010.

LT - CDG

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Pag. di 5 RIFERIMENTO: 2015-S118-00020

**DIRETTIVE PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2016-2018
DELLE AGENZIE E DEGLI ENTI PUBBLICI STRUMENTALI DELLA
PROVINCIA.**

Le agenzie e gli enti interessati dall'applicazione delle presenti direttive sono i seguenti:

- Agenzia del lavoro,
- Agenzia per la depurazione,
- Agenzia provinciale delle foreste demaniali,
- Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente,
- Agenzia per l'assistenza e la previdenza integrativa,
- Agenzia provinciale per i pagamenti in agricoltura,
- Agenzia provinciale per l'incentivazione delle attività economiche,
- Istituto di statistica della Provincia di Trento (ISPAT)
- Cassa provinciale antincendi,
- Istituto cimbro,
- Istituto culturale ladino,
- Istituto mocheno,
- Istituto provinciale di ricerca, aggiornamento e sperimentazione educativi (I.P.R.A.S.E),
- Museo delle scienze,
- Museo degli usi e costumi della gente trentina,
- Museo d'arte moderna e contemporanea (MART),
- Museo "Castello del Buonconsiglio, monumenti e collezioni provinciali",
- Opera Universitaria,
- Parco Adamello – Brenta,
- Parco Paneveggio – Pale di S. Martino
- Centro Servizi culturali S. Chiara.

Si precisa peraltro che:

l'Agenzia provinciale per i pagamenti in agricoltura applica le direttive di cui ai successivi paragrafi limitatamente alle attività per le quali viene redatto il bilancio di cui al comma 2 dell'articolo 10 dell'atto organizzativo della medesima Agenzia approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 3193 di data 30 dicembre 2010 .

1. Entrate degli enti e delle agenzie

- a) I trasferimenti provinciali devono essere iscritti in bilancio in misura corrispondente alle somme stanziare sul bilancio della Provincia. Relativamente ai trasferimenti a valere sul bilancio della Regione afferenti la gestione delle funzioni delegate dalla stessa le agenzie interessate in sede di bilancio iniziale iscrivono i trasferimenti regionali negli importi riportati nella seguente tabella:

| Spesa corrente | 2016 | 2017 | 2018 |
|--|-------------|-------------|-------------|
| Agenzia per l'assistenza e la previdenza integrativa | 34.500.000 | 34.500.000 | 34.500.000 |
| | | | |
| Spesa in conto capitale | 2016 | 2017 | 2018 |
| Cassa Antincendi | 5.752.000 | 2.125.000 | 2.125.000 |

Eventuali modificazioni dei predetti importi da iscrivere in bilancio verranno comunicate con nota del Dipartimento Affari finanziari.

- b) Per le entrate da tariffe, corrispettivi e canoni, gli enti e le agenzie tengono conto delle specifiche indicazioni assunte dalla Giunta provinciale nei singoli settori di intervento. Qualora l'ente o l'agenzia intendesse proporre incrementi tariffari che devono essere approvati dalla Giunta provinciale, lo stesso dovrà preventivamente sottoporre la proposta al tavolo tariffe istituito presso la Provincia.
- c) Non possono essere previste entrate per il ricorso a operazioni creditizie diverse dalle anticipazioni di cassa.

2. Spese degli enti e delle agenzie

a) Spese per l'acquisto di beni e servizi

Su ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018 la spesa per l'acquisto di beni e servizi per il funzionamento quali - utenze e canoni, assicurazioni, locazioni (utilizzo beni di terzi), spese condominiali, vigilanza e pulizia (servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente), sistemi informativi, giornali, riviste e pubblicazioni, altri beni di consumo, formazione ed addestramento del personale, manutenzione ordinaria e riparazioni, servizi amministrativi, prestazioni professionali e specialistiche e altri servizi – non può superare il volume complessivo della medesima spesa del 2015. Dai predetti limiti sono esclusi gli acquisti di beni e servizi afferenti specificatamente l'attività istituzionale. Il confronto dovrà essere effettuato fra dati omogenei pertanto nella determinazione della spesa l'ente o l'agenzia può escludere le spese una tantum ovvero quelle relative alla gestione di nuove strutture.

b) Spesa per nuovi incarichi di studio, ricerca e consulenza

Per ciascuno degli esercizi 2016, 2017, 2018, gli enti e le agenzie possono affidare nuovi incarichi per un importo complessivo (corrispettivo totale lordo) non superiore al 35% delle corrispondenti spese riferite al valore medio degli esercizi 2008 e 2009.

c) Razionalizzazione e contenimento delle spese di natura discrezionale

Per ciascuno degli esercizi 2016, 2017, 2018 le spese discrezionali afferenti i servizi generali quali le spese per mostre, convegni, manifestazioni, sponsorizzazioni, pubblicazioni, iniziative di comunicazioni, spese di rappresentanza, ecc., devono essere autorizzate in misura non superiore al 30% del corrispondente valore medio del triennio 2008-2010. Dall'applicazione delle presenti direttive restano escluse le spese sostenute per attività di ricerca.

Disposizioni comuni per i punti b) e c)

Dai limiti sopra definiti restano escluse:

- le spese indispensabili purché connesse all'attività istituzionale dell'ente o dell'agenzia, le quali comunque devono essere assunte secondo criteri di sobrietà e motivate nella relazione che accompagna il bilancio;
- le spese sostenute per la realizzazione di interventi cofinanziati per almeno il 50% da soggetti esterni, in particolare a valere sui fondi finanziati dall'Unione Europea.

Il Centro Servizi culturali S. Chiara, tenuto conto dell'impossibilità oggettiva di determinare i dati contabili afferenti agli esercizi pregressi con riferimento alle spese in esame dovrà autorizzare le spese in misura non superiore al 90% della media 2013-2014.

d) Spese per il personale

- Si rinvia a quanto già disciplinato con deliberazione della Giunta provinciale n. 2288 di data 22 dicembre 2014, come integrata dalla deliberazione n. 1633 del 28 settembre 2015;
- In allegato al rendiconto le agenzie e gli enti devono riportare i dati riferiti al numero di dipendenti (espresso in unità fisiche) alla data del 31 dicembre distintamente per tipologia di contratto (pubblico o privato) e per durata dello stesso (tempo determinato o indeterminato). Deve inoltre essere data evidenza del personale messo a disposizione o comandato da altri enti e presso altri enti, nonché dei contratti di collaborazione.

e) Compensi ai componenti degli organi di enti e agenzie

Nella determinazione dei compensi e rimborsi spese spettanti ai componenti degli organi degli enti e agenzie, le agenzie e gli enti medesimi sono tenuti ad applicare le disposizioni di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 2640 del 2010 nonché i criteri approvati dalla Giunta provinciale con deliberazione n. 3076 del 2010, come integrata dalla deliberazione n. 1633 del 2015, e relativamente al Centro Servizi culturali S. Chiara le deliberazioni n. 1764 del 2011 e n. 1372 del 2015.

f) Spesa per l'acquisto e la locazione di beni immobili

Per l'anno 2016 gli enti pubblici strumentali possono procedere all'acquisto a titolo oneroso e alla locazione di immobili con i limiti previsti per la Provincia dall'articolo 4 bis commi 3 e 4, della legge provinciale n. 27 del 2010, ferme restando le operazioni effettuate ai sensi della normativa provinciale che disciplina l'attività dell'ente previste da strumenti di programmazione o da altri atti che regolano i rapporti fra questi enti e la Provincia già approvati alla data di entrata in vigore della legge provinciale n. 16 del 2013 nonché le locazioni interamente coperte con entrate da tariffe o con entrate provenienti da soggetti diversi dalla Provincia. In particolare gli enti perseguono l'obiettivo di riduzione della spesa per i canoni di locazione, sia in fase di rinnovo dei contratti che attraverso un processo di rinegoziazione dei contratti di locazione in essere.

Per le agenzie trova applicazione quanto previsto per la Provincia dall'articolo 6 della legge provinciale n. 16 del 2013.

g) Spesa per l'acquisto di arredi e per l'acquisto o la sostituzione di autovetture

Per l'anno 2016 la spesa per l'acquisto di arredi diversi da quelli necessari all'allestimento di nuove strutture già realizzate e per l'acquisto o la sostituzione di autovetture unitariamente considerata non può superare il 50% della corrispondente spesa media sostenuta nel triennio 2010-2012.

Nel caso in cui l'ente o l'agenzia nel triennio 2010-2012 non abbia sostenuto alcuna spesa riferita alle fattispecie in esame, nel rispetto di quanto disposto dalle presenti direttive, può procedere ad effettuare acquisti nei limiti di quelli necessari al funzionamento dell'ente secondo criteri di essenzialità e sobrietà.

Il Centro Servizi culturali S. Chiara, tenuto conto dell'impossibilità oggettiva di determinare i dati contabili afferenti agli esercizi pregressi con riferimento alle spese in esame dovrà autorizzare le spese in misura non superiore al 90% della media 2013-2014.

Ai fini delle presenti direttive per l'identificazione dei beni rientranti nella voce "arredi" va fatto riferimento al sistema gestionale "Mercurio"- categoria merceologica "Mobili".

Per quanto concerne le autovetture va invece fatto riferimento alla lettera a) dell'articolo 54 del D.Lgs. n. 285/1992 (Nuovo codice della strada) che definisce autovetture " i veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo nove posti compreso quello del conducente".

h) Affidamento di contratti di lavori, beni e servizi e altre forme di approvvigionamento di beni e servizi

Alla luce di quanto previsto dall'articolo 36 ter 1 della L.P. 23/90 gli enti strumentali della Provincia sono tenuti a rivolgersi ad APAC per l'espletamento di procedure di gara di lavori, servizi e forniture di importo superiore alla soglia comunitaria, in quanto gli interventi siano finanziati dalla Provincia.

In conformità a quanto previsto dal comma 6 del citato articolo 36 ter 1, gli enti strumentali acquisiscono beni e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria attraverso le convenzioni attivate da APAC , oppure mediante acquisti autonomi sul

mercato elettronico gestito da APAC o, in assenza del bando di abilitazione riferito alla categoria merceologica necessaria, mediante gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip.

Il medesimo comma dispone che nel caso in cui non sia possibile l'acquisto con i mezzi suindicati, le amministrazioni aggiudicatrici devono provvedere con appositi confronti concorrenziali.

Tenuto conto del suindicato quadro normativo, il quale prevede che per le procedure di gara di lavori, servizi e forniture di importo superiore alla soglia comunitaria si fa ricorso ad APAC:

- le agenzie e gli enti possono affidare in autonomia contratti pubblici di lavori, servizi e forniture il cui valore sia inferiore a quello previsto dalla normativa provinciale per gli affidamenti diretti;
- le agenzie e gli enti devono obbligatoriamente ricorrere ad APAC per l'espletamento delle procedure di gara per l'affidamento di lavori di importo superiore alla soglia dell'affidamento diretto ed inferiore alla soglia europea nonché per l'affidamento di servizi e di forniture, nei casi in cui, secondo quanto disposto dal comma 6 dell'articolo 36 ter 1, si renda necessario l'espletamento di autonome procedure di gara, in quanto non siano utilizzabili gli strumenti elettronici messi a disposizione da APAC o da Consip (convenzioni/mercato elettronico).

In relazione alla necessità da parte di APAC di pianificare i quantitativi di fabbisogno di servizi e forniture per approntare le convenzioni, ciascun ente e agenzia ha l'obbligo, per i beni e servizi individuati, di fornire, secondo le modalità e con la procedura che saranno individuate, l'analisi dei propri fabbisogni.

3. Utilizzo degli strumenti di sistema e altri progetti trasversali

- Gli enti e le agenzie adottano le azioni necessarie per assicurare l'utilizzo degli strumenti di sistema approntati dalla Provincia a supporto di tutti gli enti e soggetti del settore pubblico provinciale, con particolare riferimento a Trentino Riscossioni S.p.A., a Patrimonio del Trentino S.p.A., a Cassa del Trentino S.p.A., a Informatica Trentina S.p.A., all'Agenzia provinciale per le opere pubbliche oltre che all'Agenzia per gli appalti e i contratti.
- Resta ferma la vincolatività per gli enti dell'implementazione degli interventi di carattere trasversale previsti dal piano di miglioramento dell'amministrazione provinciale, come già indicati nella deliberazione n. 588/2014 e che potranno essere ulteriormente integrati con comunicazione da parte della Provincia.

4. Ulteriori disposizioni in materia di spese degli enti e delle agenzie

- Nell'allocazione delle risorse dovranno essere rispettati i vincoli di destinazione delle entrate derivanti da trasferimenti assegnati dalla Provincia concessi con specifiche finalità previste nei provvedimenti di assegnazione dei medesimi. A tale fine dovranno essere predisposti i prospetti di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 2373 di data 21 settembre 2001;

- i finanziamenti concessi dalla Provincia per spese di investimento dovranno essere utilizzati esclusivamente per il finanziamento di spese di investimento.

5. Bilancio e strumenti di programmazione delle agenzie e degli enti strumentali

Gli enti e le agenzie in contabilità finanziaria a decorrere dal 2016 applicano la disciplina provinciale di recepimento del D.Lgs. n. 118/2011 in corso di adozione da parte della Provincia con il d.d.l. di modifica della legge provinciale di contabilità approvato con deliberazione n. 1831 del 26 ottobre 2015. Conseguentemente il bilancio di previsione 2016-2018 è redatto secondo quanto previsto dalla predetta disciplina e corredato degli strumenti di programmazione previsti dalla stessa. Al riguardo il riferimento è agli articoli 33 e 34 del precitato disegno di legge di modifica della legge provinciale di contabilità. In particolare si evidenzia come gli enti, unitamente al bilancio di previsione 2016-2018 debbano adottare un piano di attività triennale, entrambi soggetti all'approvazione della Giunta provinciale. Gli enti e le agenzie devono inoltre approvare un bilancio gestionale non soggetto all'approvazione della Giunta provinciale, ma che deve comunque essere trasmesso alla Provincia unitamente al bilancio di previsione.

Gli enti pubblici strumentali che adottano la contabilità civilistica, adottano unitamente al budget economico triennale 2016-2018 un piano di attività di durata equivalente, entrambi soggetti all'approvazione della Giunta provinciale.

6. Equilibri di bilancio

- Fermi restando gli equilibri di bilancio previsti dal D.Lgs. n. 118/2011, non può essere applicato al bilancio 2016 l'eventuale avanzo di amministrazione 2015. Al riguardo, qualora si rendesse possibile l'utilizzo dell'avanzo, la Provincia provvederà ad informare gli enti e le agenzie in tempo utile per la definizione dell'assestamento del bilancio 2016. L'avanzo di cassa del 2015 può invece essere utilizzato solo dopo l'approvazione del rendiconto 2015 dal quale risulti l'avanzo medesimo;
- gli enti e le agenzie possano attivare anticipazioni di cassa da utilizzare in caso di temporanee deficienze di cassa, per un importo non superiore a quello comunicato dalla Provincia.

7. Pubblicazione dei dati in materia di trasparenza

- Gli Enti provvedono all'attuazione degli obblighi di trasparenza ai sensi della legge provinciale n. 4/2014, secondo quanto previsto dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 1757 del 20 ottobre 2014.
- Ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011 le agenzie e gli enti provvedono alla pubblicazione sui rispetti siti dei bilanci di previsione/budget economici e dei bilanci consuntivi/bilanci di esercizio.

8. Indicazioni generali riferite in particolare al monitoraggio circa il rispetto delle direttive e degli equilibri finanziari

Lo Statuto di autonomia attribuisce alla Provincia competenze specifiche in ordine al coordinamento e alla definizione delle modalità di concorso degli enti e soggetti del sistema territoriale provinciale integrato agli obiettivi di finanza pubblica posti in capo alla Provincia, ponendo a carico della stessa la vigilanza sul relativo rispetto.

Le presenti direttive declinano nei confronti degli enti e delle agenzie tali modalità attraverso specifiche misure di razionalizzazione e contenimento della spesa il cui perseguimento formerà oggetto di verifica da parte della Provincia stessa. Resta fermo che la Provincia intende altresì proseguire nelle analisi della gestione finanziaria/economico-patrimoniale dei medesimi soggetti.

Ciò premesso:

- Il bilancio di previsione 2016-2018 degli enti e delle agenzie deve risultare conforme alle presenti direttive.
- La conformità dei bilanci degli enti e delle agenzie alle presenti direttive deve essere garantita oltre che in sede di bilancio di previsione anche in sede di eventuali ulteriori variazioni.
- Il bilancio di previsione 2016-2018 deve essere corredato da una relazione del collegio dei revisori dei conti attestante la conformità alle presenti direttive. Analoga relazione dovrà accompagnare il provvedimento di assestamento del bilancio.
- I bilanci di previsione, unitamente alla relazione del collegio dei revisori dei conti, devono essere trasmessi alla Giunta provinciale, per la relativa approvazione. Analoga disposizione vale per i provvedimenti di assestamento dei bilanci.
- La Giunta provinciale, in caso di difformità rispetto alle presenti direttive, rinvia i bilanci di previsione o i provvedimenti di assestamento all'ente o all'agenzia interessata per il riesame.
- Gli amministratori degli enti e delle agenzie rispondono del rispetto delle presenti direttive e nella relazione al rendiconto 2016 dovranno dare conto del rispetto delle stesse.
- I revisori dei conti devono vigilare sul rispetto delle direttive, effettuando le opportune verifiche in sede di controlli periodici, e nella relazione al rendiconto 2016 devono dare evidenza dell'avvenuto rispetto delle stesse.
- Nel corso dell'anno, la struttura dell'ente o dell'agenzia competente alla gestione del bilancio provvede al monitoraggio della situazione finanziaria dell'ente o dell'agenzia medesima e del rispetto delle presenti direttive. Qualora dal monitoraggio dovessero emergere situazioni di squilibrio o di mancato rispetto delle direttive, la stessa struttura dovrà documentarne le cause determinanti e proporre ai competenti organi dell'ente o dell'agenzia le azioni e i provvedimenti necessari per il rientro da tale situazione. Delle situazioni in esame dovrà essere informato anche il collegio dei revisori dei conti a cui compete la verifica dell'adozione, da parte degli organi competenti, degli interventi per il rientro dalla situazione di squilibrio o di inadempimento delle direttive. In particolare l'agenzia o l'ente effettua una verifica alla data del 30 settembre, trasmettendone gli esiti,

qualora dovessero emergere situazioni di squilibrio o di mancato rispetto delle direttive, con l'evidenza delle azioni e dei provvedimenti necessari per il rientro da tale situazione oltre che al collegio dei revisori dei conti anche alla struttura provinciale competente e all'Ufficio per il controllo legale dei conti della Provincia.

- Entro il 30 settembre, inoltre, l'organo di amministrazione dell'ente o dell'agenzia provvede a trasmettere alla struttura della Provincia competente con riferimento all'ente o all'agenzia una sintetica relazione sullo stato di attuazione del programma di attività.
- Le agenzie e gli enti forniscono i dati di bilancio e gestionali, anche in forma telematica nell'ambito di specifici sistemi informativi, eventualmente richiesti dalla Provincia per lo svolgimento dell'attività di monitoraggio e controllo.
- Per quanto attiene alla verifica del rispetto delle direttive, i confronti tra le grandezze finanziarie andranno effettuati:
 - se la verifica riguarda il bilancio di previsione, tra stanziamenti attuali e stanziamenti definitivi del periodo precedente;
 - se la verifica riguarda il rendiconto, tra impegni di spesa di competenza dell'anno di riferimento e impegni del periodo precedente;
 - i confronti dovranno essere effettuati tra dati omogenei, tenendo quindi conto di eventuali riclassificazioni di spese operate a seguito dell'applicazione della nuova disciplina in materia di armonizzazione.

In entrambi i casi, il valore degli indicatori dovrà essere calcolato con riferimento alla sola gestione di competenza; è pertanto esclusa, l'analisi riferita alla gestione dei residui.

Gli enti garantiranno che nell'ambito delle procedure interne di valutazione della dirigenza sia valorizzato l'aspetto relativo alla verifica del rispetto delle direttive impartite dalla Giunta provinciale, con conseguente impatto sulla quantificazione della retribuzione variabile connessa ai risultati.